



# PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE

I.C. VIRGILIO DI SONA - VERONA



Tu insegnante non lo sai  
si chiama amore quel che dai

Sono passi che il tuo cuore fa più in là  
per far spazio a ogni diversità

*La relazione educativa autentica permette un cambiamento in entrambi gli attori coinvolti. L'educatore risponde ai **Bisogni Educativi Speciali** della persona considerata fragile, ma quest'ultima di certo risponde ai **Bisogni Esistenziali Speciali** dell'educatore.*

*Questa relazione meravigliosa è un incontro tra due **BES**.*

# **INDICE**

**Premessa**

- 1. Riferimenti normativi: principi generali dell'ordinamento italiano concernenti l'inclusione**
- 2. Fasi principali del progetto di inclusione**
- 3. Ruoli e compiti della scuola**
- 4. Documentazione necessaria per gli alunni con disabilità, DSA e BES**
- 5. Procedure per l'adozione di un Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA e BES**
- 6. Dal Profilo Bio-psico-sociale al PEI**

# PREMESSA

*La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e  
vola lo stesso  
(Albert Einstein)*

L'inclusione è un processo che risponde alla variabilità degli stili di apprendimento, che promuove un sistema di interventi rivolto a tutti gli studenti. Comporta l'attivazione di specifiche scelte metodologiche e organizzative, nonché l'utilizzo di una didattica volta a favorire l'effettiva partecipazione degli studenti stessi, a prescindere dalle condizioni personali e sociali.

È necessario che la scuola metta in atto particolari cure educative per consentire il successo formativo di ciascun alunno, qualunque sia la sua situazione personale.

Al concetto di inclusione è collegato quello di Bisogni Educativi Speciali, in cui convergono tutte quelle necessità educative, normali e speciali, che richiedono degli accorgimenti didattici specifici. La finalità è quella di permettere a ciascun alunno di raggiungere il massimo grado possibile di apprendimento rispetto alle proprie potenzialità e una reale partecipazione alla vita sociale e comunitaria, creando le condizioni affinché ogni alunno sia parte integrante del contesto.

In tale prospettiva, è necessario che la scuola si impegni a conoscere e valorizzare i diversi contesti sociali e familiari degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, promuovendo la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, negli obiettivi, nei percorsi formativi e nelle strategie didattiche.

Per realizzare un contesto educativo che sia davvero inclusivo è necessario che la scuola riconosca e valorizzi le capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità, al fine di progettare attività didattiche e atteggiamenti educativi "su misura", dai quali partire per impostare il lavoro.

Da questa premessa nasce l'esigenza di stilare un Protocollo di inclusione, da allegare al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituzione scolastica, che contenga principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un efficace inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

*"...Il traguardo di questa sfida è che l'inclusione si sviluppi per tutti e con tutti. L'impegno della scuola è quello di creare occasioni di confronto e riflessione costante su questi temi, uscendo, come sostiene Canevaro, dall'ottica dell'emergenza per far diventare l'inclusione quotidianità, ponendoci come anello di congiunzione tra tutte le agenzie educative. Chi*

*lavora per l'inclusione non si lascia sopraffare dalla burocrazia come mera compilazione di documenti, ma cerca di cogliere il valore del faticoso percorso che ogni famiglia vive nell'accettare le difficoltà del proprio figlio..." (PTOF).*

Il Protocollo costituisce un concreto strumento di lavoro, pertanto sarà integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

Il Protocollo per l'inclusione delinea quindi prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- educativo-didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica);
- sociale (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).

## **FINALITÀ DEL PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE**

Il nostro Istituto, attraverso il Protocollo per l'inclusione, intende raggiungere le seguenti finalità:

- promuovere uno stile di accoglienza e inclusione;
- definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto;
- costruire percorsi comuni, individualizzati o personalizzati, che promuovano socializzazione e apprendimento e che valorizzino le differenze;
- accompagnare verso l'autonomia gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico;
- favorire lo scambio di informazioni e la collaborazione tra scuola, famiglia, specialisti, servizi, ecc.;

Per tutte le fasi del Protocollo per l'inclusione vengono definite procedure, strategie e persone coinvolte.

I soggetti coinvolti sono: i genitori dell'alunno, il personale amministrativo della scuola, il Dirigente Scolastico, le funzioni strumentali per l'inclusione e per l'intercultura, i referenti per DSA e BES, i team docenti, i consigli di classe, il coordinatore di classe, lo studente.

# OBIETTIVI

La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell'autonomia e il nostro Istituto persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.

Il nostro Istituto si pone come obiettivo finale e prioritario quello della piena inclusione in continuità tra i vari ordini di scuola.

## OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE

- Definire pratiche condivise di inclusione che coinvolgano tutto il personale del nostro Istituto: amministrative, burocratiche, comunicative, relazionali, educative, didattiche e sociali.
- Facilitare i passaggi di grado e l'inserimento nel nuovo ambiente scolastico, curando la fase di adattamento;
- Favorire l'inclusione degli alunni diversamente abili all'interno della classe e della scuola, tenendo conto dei loro bisogni e delle loro possibilità.
- Sostenere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti Locali.
- Promuovere percorsi finalizzati sia allo sviluppo del senso di autoefficacia e di autostima, sia al conseguimento delle competenze necessarie, volte a favorire la crescita personale e sociale dell'alunno.

## METODOLOGIA

I singoli progetti per l'inclusione saranno costruiti attraverso:

- Percorsi personalizzati che permettano il più possibile l'aggancio con il percorso del gruppo classe, privilegiando laddove possibile le attività a piccoli gruppi e/o laboratoriali, senza mai perdere di vista le finalità dell'inclusione.
- Analisi e confronto sulle strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani Educativi Personalizzati e Individualizzati.
- Rapporti positivi con le famiglie, nel rispetto della diversità dei ruoli e nella consapevolezza reciproca dell'obiettivo inclusivo finale.
- Rapporti con le diverse figure di riferimento delle istituzioni locali (ASL, Comune, Enti Locali) e non.
- Incontri di continuità tra la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni in situazione di difficoltà.

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali:

- alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92);
- alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento – DSA (Legge 170/2010);
- alunni con disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010);
- alunni con Bisogni Educativi Speciali – BES (D.M. 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 6/3/2013)
- alunni con svantaggio socio - economico;
- alunni con svantaggio linguistico e/o culturale (prevalentemente alunni stranieri)

# 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI: PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO CONCERNENTI L'INCLUSIONE

*Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi  
(Charles Evans Hughes)*

## RIFERIMENTI NORMATIVI

LE FONTI NORMATIVE	IL CONTENUTO DI RIFERIMENTO	I PROFILI DI RILIEVO
Costituzione della Repubblica, in vigore dal 1.1.1948	art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, anche in quella formazione sociale che è la comunità scolastica. art. 3, co. 2: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, Il superamento delle	

	<p>sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo delle persone dei cittadini;</p> <p>art. 34: “La scuola è aperta a tutti”, anche alle persone con disabilità;</p> <p>art. 38: “gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”, è l’unica norma che fa esplicitamente riferimento alle persone con disabilità.</p>	
<p>Legge n. 118 del 30.3.1971, Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.</p>	<p>art. 28 co. 2 (Provvedimenti per la frequenza scolastica): per gli invalidi e i minorati “l’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nelle predette classi normali”. Lo stesso articolo stabilisce (ancora in vigore) che ai mutilati e invalidi civili non autosufficienti e che frequentino la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato</p>	<p><b>GLI ALUNNI CON DISABILITA' LIEVE HANNO VISTO RICONOSCIUTO PER LA PRIMA VOLTA IL PROPRIO DIRITTO ALL'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE CLASSI NORMALI PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO</b></p>

	<p>vengano assicurati:” a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o dal corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi; b) l’accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza; c) l’assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi”.</p> <p>art. 29: “Esclusivamente quando si fosse accertata l’impossibilità di far frequentare agli alunni con disabilità la scuola pubblica dell’obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l’istruzione elementare, d’intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvedesse alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale”.</p>	
--	---	--

	<p>Art. 30: esenzione delle tasse scolastiche e universitarie “ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli”</p>	
<p>C.M. n. 277 dell’8.8.1975, contenente la Relazione della Commissione ministeriale presieduta dalla Senatrice Franca Falcucci Cosiddetto DOCUMENTO FALCUCCI</p>	<p>Contestando il valore della scolarizzazione riservata, la relazione afferma l’idea che “la frequenza delle classi comuni da parte di bambini handicappati non implica il mancato raggiungimento di mete culturali minime comuni. Lo stesso criterio di valutazione dell’esito scolastico, deve perciò fare riferimento al grado di maturazione raggiunto dall’alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il concetto rigido del voto o della pagella [...]. Si dovrebbe giungere</p>	<p><b>TESTO DI SVOLTA: NON ESISTONO PIU’ BAMBINI NON EDUCABILI</b></p>

	<p>per questa via ad allargare il concetto di apprendimento affinché, accanto ai livelli di intelligenza logica-astrattiva, venga considerata anche l'intelligenza sensorio-motrice e pratica e siano soprattutto tenuti presenti i processi di socializzazione". Nella relazione della Commissione si proponeva di inserire all'interno delle classi insegnanti specializzati "capaci di svolgere un'azione di recupero con i nuclei di handicappati gravi" e "capaci di svolgere per soggetti medio-gravi interventi alternati sia in senso riabilitativo sia in senso specializzante"</p>	
<p>Legge n. 517 del 4.8.1977, Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico</p> <p>Ad essa sono collegate: - la C.M. 10 luglio 1978 n. 167, sul servizio psico-pedagogico nella scuola dell'obbligo;</p>	<p>art. 2: per le scuole elementari stabilisce che "la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppo di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps, con la prestazione</p>	<p><b>SANCISCE IL DIRITTO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DI TUTTI GLI ALUNNI CON DISABILITÀ. VIENE INTRODOTTO L'INSEGNANTE SPECIALIZZATO (DI SOSTEGNO) CHE POSSA COLLABORARE CON L'INSEGNANTE DI CLASSE</b></p>

<p>- la C.M. 21 luglio 1978 n. 169, per l'attuazione dell'art. 2 L. n. 517;</p> <p>- la C.M. 31 luglio 1978 n.178, per l'attuazione dell'art. 7 della L. n. 517;</p> <p>- il D.P.R. 6 febbraio 1979 n. 50 e il D.M. 9 febbraio 1979, concernente nuovi programmi per la scuola media rivolti anche ai disabili;</p> <p>- la C.M. 28 giugno 1979 n. 159, relativa alla collaborazione tra scuola e servizi specialistici sul territorio;</p> <p>- la C.M. 28 luglio 1979 n. 199, interpretando gli art. 2 e 7 della L. n. 517, auspica che non si proceda ad inserire nella scuola primaria e nella secondaria di I grado, più di un allievo disabile per classe e di assegnare un insegnante di sostegno per quattro (anziché sei) alunni disabili inseriti nelle diverse classi</p>	<p>di insegnanti specializzati [...] Devono essere inoltre assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale; art. 7: per le scuole medie statuisce che nell'ambito della programmazione educativa si prevedessero "forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante l' utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali". Inoltre la norma disponeva che le classi che accogliessero alunni portatori di handicap fossero costituite con un massimo di 20 alunni e fossero assicurati</p>	
--	--	--

	la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le competenze dello Stato e degli enti locali preposti.	
Legge n. 270 del 20.5.1982, Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica [...]	Viene introdotta la figura dell'insegnante di sostegno anche nella scuola dell'Infanzia, art. 12: "Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di handicaps".	<b>INSEGNANTE DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA</b>
Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3.6.1987, oggetto: Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale art. 28, co. 3, della L. 30.3.1971, n. 118: Scuola, mutilati ed invalidi civili, soggetti portatori di handicaps, diritto alla	La sentenza riconosce il pieno diritto dei "soggetti portatori di handicaps" a frequentare la scuola secondaria superiore dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 28, co. 3, della Legge n. 118 del 1971 nella parte in cui, in	<b>PIENO DIRITTO DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ A FREQUENTARE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO</b>

<p>frequenza delle scuole secondarie superiori, effettiva e concreta realizzazione del diritto, mancata assicurazione - violazione degli artt. 3,30, 31 e 34 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale</p>	<p>riferimento a tali soggetti usava l'espressione "sarà facilitata" anziché "è assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. È precisato che: "è ormai superata in sede scientifica la concezione di una loro radicale irrecuperabilità", cosicché "l'inserimento e l'integrazione nella scuola ha fondamentale importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti. La partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggio, al dispiegarsi cioè di quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione [...]". La frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del soggetto con disabilità e di superamento della sua emarginazione.</p>	
---	--	--

<p>C.M. Miur n. 184 del 3.7.1991</p>	<p>Indica il carattere professionale dell'insegnante di sostegno sottolineando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'impegno a collaborare con i colleghi del consiglio di classe e con il Gruppo di lavoro nell'impostazione e nella realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno con disabilità;</li> <li>- la competenza a predisporre i relativi percorsi e strumenti;</li> <li>- la corresponsabilità dell'attività educativa e didattica complessiva della classe: i compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio.</li> </ul>	
<p>Legge n. 104 del 5.2.1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</p>	<p>Art. 1 Finalità: "garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società".</p> <p>Art. 12 Diritto all'educazione e all'istruzione 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.</p>	<p><b>PUNTO DI RIFERIMENTO NORMATIVO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ</b></p> <p><b>NOVITÀ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DIAGNOSI FUNZIONALE</b></li> <li>- <b>PROFILO DINAMICO FUNZIONALE - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO ( P.E.I. )</b></li> <li>- <b>INSEGNANTE DI SOSTEGNO INDIVIDUALIZZATO</b></li> </ul>

	<p>2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, alle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.</p> <p>4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà d'apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap".</p> <p>Art. 13 Integrazione scolastica Strumenti per l'integrazione che debbono essere messi a disposizione in modo coordinato dalla scuola, dagli Enti Locali e dalla Asl, fra questi la diagnosi funzionale la quale "indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed effettive dell'alunno e pone in rilievo le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate</p>	
--	---	--

	<p>e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona”. Art. 14 Modalità di attuazione dell’integrazione.</p> <p>Art. 16 Valutazione del rendimento e prove d’esame.</p> <p>1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.</p> <p>2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progredire dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.</p> <p>3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o</p>	
--	---	--

	<p>grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.</p> <p>4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari”.</p>	
Decreto Ministeriale 9 luglio 1992, Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5.2.1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate	<p>Il progetto di integrazione dell'alunno disabile richiede l'intervento di diversi enti competenti (ASL, Scuola, Comuni, Province, etc).</p> <p>Gli accordi di programma garantiscono appunto il coordinamento tra i diversi servizi al fine di garantire un inserimento adeguato anche agli alunni disabili gravi:</p> <p>art. 2 Ambito territoriale, finalità e soggetti stipulanti</p> <p>art. 3 Modalità</p>	
D.P.R. 24.2.1994, Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap	<p>Individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle attuali Aziende Sanitarie Locali e delle istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, documento conclusivo e operativo in cui “vengono descritti gli interventi integrati ed</p>	<b>COMPITI DELLE AA.SS.LL. IN RELAZIONE ALLA LEGGE N. 104/92</b>

	<p>equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in condizione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione"</p>	
<p>Legge n. 328 dell'8.9.2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali</p>	<p>art. 14: Progetti individuali per le persone disabili. 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e</p>	<p><b>PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE, A CURA DEGLI ENTI LOCALI</b></p>

	<p>all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.</p>	
<p>Nota prot. n. 3390 del 30.11.2001, Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap</p>	<p>“L'obiettivo prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili, si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza,</p>	

	<p>senza soluzione di continuità. Tale obiettivo va concretamente perseguito attraverso gli accordi di programma [...] Essi dovranno costituire, in un sistema in cui l'integrazione del soggetto disabile è affidata a diversi centri di competenza e responsabilità, [...]. Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola [...] Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit".</p>	
<p>D.P.C.M. n. 185 del 23.2.2006, Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289</p>	<p>art. 2 "Modalità e criteri: 1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto</p>	

	<p>dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato. 3. Gli accertamenti di cui ai commi</p>	
--	---	--

	<p>precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti”</p>	
<p>D.P.R. n. 122 del 22.6.2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1.9.2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.10.2008, n. 169</p>	<p>L'intera disciplina relativa alla valutazione degli alunni con disabilità è stata confermata dall'art. 9: “Valutazione degli alunni con disabilità. 1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle</p>	

	attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato”.	
Nota Miur prot. n. 4274 del 4.8.2009, Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità	<p>Il documento si divide in tre Parti:</p> <p><b>I Parte</b> contiene la situazione normativa;</p> <p><b>II Parte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vengono sottolineati il ruolo e la regia interistituzionale assegnato ai singoli USR;</li> <li>- Viene sottolineata la fondamentale importanza dell'efficace coordinamento tra i diversi interventi istituzionali necessari tra sistema scolastico, sanitario e responsabilità degli Enti locali.</li> </ul> <p><b>III Parte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vengono riportate le regole operative per l'Istituto scolastico e per la partecipazione della famiglia;</li> <li>- Si precisano alcuni aspetti della concreta azione inclusiva assegnata alle scuole ed ai loro operatori: organizzativi, progettuali, didattici, valutativi, professionali e relazionali.</li> </ul>	
Legge n. 170 dell'8.10.2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico	Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA), riconosciuti nella loro natura di disturbi neurobiologici, da	

	considerare come tali dal punto di vista didattico e psicopedagogico.	
Legge n. 111 del 15.11.2011, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6.7.2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria	Stabilisce il rapporto di un docente ogni due alunni disabili, come 'media' di riferimento. Riafferma, altresì, le assegnazioni in 'deroga' e al contempo ha imposto al MIUR di dare priorità agli interventi "sulle modalità di integrazione degli alunni disabili" nei piani di finanziamento per la formazione dei docenti.	
Direttiva Ministeriale del 27.12.2012, Integrazione scolastica delle persone con Bisogni Educativi Speciali	La direttiva amplia, rispetto ai DSA, la gamma delle problematiche prese in considerazione, estendendola all'area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e alle "difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse"	
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Cosiddetta 'Buona Scuola'	Art. 1 , co. 181, punto c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:	

	<p>1) La ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; 2) La revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;</p> <p>3) L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;</p> <p>4) La previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;</p> <p>5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che</p>	
--	--	--

	<p>seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della L. 5.2.1992, n. 104, e della legge 8.10.1010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;</p> <p>6) La revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;</p> <p>7) La previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;</p> <p>8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo d'integrazione scolastica;</p> <p>9) La previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>	
--	--	--

<p>Decreti attuativi legge 107 del 13 luglio 2015: Dlgs 66/2017 e Dlgs 96/2019</p>	<p>Norme per la promozione dell'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità. Il testo indica le prestazioni e gli indicatori di qualità dell'inclusione scolastica, le procedure di documentazione e di certificazione per l'inclusione, la progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione, la formazione iniziale dei docenti per il sostegno scolastico nella scuola dell'infanzia e primaria.</p>	<p><b>-ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO</b>  <b>-BARRIERE E PARTECIPAZIONE</b>  <b>-GRUPPI PER L'INCLUSIONE</b></p>
<p>Nota ministeriale n. 5772 del 4 aprile 2019</p>	<p>Indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato</p>	

## **ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e la successiva C.M. n.8 del 6 marzo 2013 hanno ridefinito il tradizionale approccio all'integrazione scolastica basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo d'intervento e di responsabilità di tutta la scuola all'intera area dei BES (Bisogni Educativi Speciali).

La Direttiva ministeriale, infatti, ricorda che "ogni alunno con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta".

La successiva nota esplicativa 2563 del 22 novembre 2013 ha introdotto la nozione di "Bisogno Educativo speciale" (B.E.S.) come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni (disabilità, disturbi specifici di apprendimento e svantaggio socio-economico, linguistico culturale) richiedenti l'impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell'inclusività:

- individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
- personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
- strumenti compensativi;
- misure dispensative;
- impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

## ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

<b>ALUNNI CON DISABILITÀ LEGGE 104/92</b>	<b>ALUNNI CON DSA LEGGE 170/10</b>	<b>ALTRI BES</b> <u>Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e C.M. n.8 del 6 marzo 2013</u>
INTELLETTIVA MOTORIA SENSORIALE PLURIMA NEUROPSICHIATRICA	DISLESSIA DISGRAFIA DISORTOGRAFIA DISCALCULIA	ADHD DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO BORDERLINE ANSIA DISTURBO DEL LINGUAGGIO DSA in corso di valutazione STRANIERI SVANTAGGIO linguistico, socio-economico o culturale Alunni adottati Alunni fuori dalla famiglia di origine.
<b><u>PEI</u></b> <u>È obbligatorio</u> per tutti gli studenti con disabilità. Lo redige la scuola congiuntamente ai servizi socio - sanitari e alla famiglia.	<b><u>PDP</u></b> <u>È obbligatorio</u> per tutti gli studenti <u>con</u> <u>certificazione specifica</u> . È redatto dalla scuola in raccordo con la famiglia. Possibili collaborazioni con esperti esterni.	<b><u>PDP</u></b> Non è obbligatorio. Può essere predisposto dal Consiglio di classe contestualmente alla rilevazione del Bisogno Educativo Speciale anche in assenza di diagnosi.

## **ALUNNI CON DISABILITÀ**

La Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola durante l'infanzia e l'adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, il 6 e 17) e il lavoro, nell'età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22).

## **ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO**

La tutela degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento è regolata dalla Legge 170/20. Si tratta di disturbi che non vengono certificati ai sensi della Legge 104/92

La Legge 170/2010 indica un intervento basato sulla personalizzazione delle metodologie e dei percorsi di apprendimento, già previsti dalla Legge 53/2003, con una presa in carico educativa che interessa l'intero team dei docenti curricolari di classe, la famiglia e eventuali figure specialistiche coinvolte.

## **ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI:**

### **LO SVANTAGGIO SOCIO - ECONOMICO – LINGUISTICO – CULTURALE**

La condizione di svantaggio ambientale (economico, sociale, culturale, linguistico) frequentemente dà origine a deprivazione di occasioni di apprendimento o a fenomeni di disadattamento che si traducono in difficoltà di apprendimento e minor successo scolastico. Per questa ragione, anche qualora queste difficoltà fossero transitorie, è necessario che la scuola metta in atto particolari cure educative per accompagnare ciascun alunno attraverso l'autonomia scolastica al successo formativo qualunque sia la sua situazione personale indipendentemente da procedure burocratiche. Tutti gli alunni in difficoltà hanno il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento come dalla Legge 53/2003 e dalla Circolare n. 1143 del 17 maggio 2018.

Queste condizioni non sono e non possono essere certificate in alcun modo. In qualche caso è possibile che siano i servizi sociali a documentare una condizione di difficoltà di adattamento complessiva, che si riflette anche nelle difficoltà scolastiche. Negli altri casi saranno gli insegnanti sulla base delle proprie competenze professionali a individuare, con fondate motivazioni, la condizione di Bisogno Educativo Speciale.

## **ALUNNI CON DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ**

L'acronimo ADHD indica un "Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività" (in inglese Attention Deficit Hyperactivity Disorder). La C.M. 4089 del 15/06/2010 contiene indicazioni ed accorgimenti didattici relativi al percorso scolastico degli alunni che presentano una sindrome ADHD.

L'ADHD è presente in circa 1'1% (fonte Istituto Superiore della Sanità) della popolazione infantile, ha una causa neurobiologica e si caratterizza per la presenza di sintomi di disattenzione, impulsività/iperattività, riconducibili a difficoltà nell'autocontrollo e nelle capacità di pianificazione e non attribuibili ad un deficit dell'intelligenza.

Soltanto quando il quadro si presenta particolarmente complesso l'ADHD dà diritto alla certificazione ai sensi della Legge 104 e quindi di attribuzione dell'insegnante di sostegno. L'intervento va quindi attuato a cura dei soli docenti curricolari ed è tanto più efficace quanto più vede la sinergia tra scuola e famiglia. Anche a questi alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170.

## 2- FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

*Non sono in grado di cambiare la direzione del vento, ma posso sempre regolare le vele per raggiungere la mia destinazione  
(Jimmy Dean)*

FASI	TEMPI	FIGURE COINVOLTE	ATTIVITÀ
<b>ISCRIZIONE</b>	Entro il termine previsto dal Miur	-Famiglia -Alunno -Personale di segreteria	Presentazione della domanda di iscrizione dell'alunno alla segreteria scolastica entro i termini stabiliti dalla normativa.  La famiglia fornisce, al momento dell'iscrizione: -Verbale di UVMD -Diagnosi Funzionale -Qualsiasi altra documentazione clinica disponibile
<b>RACCOLTA DATI</b>	FEBBRAIO / MARZO	-Funzioni strumentali. -Team docenti di scuola di provenienza	La Funzione Strumentale organizza incontri con i docenti della scuola di provenienza per raccogliere le informazioni relative ai nuovi iscritti. In tale sede vengono raccolte notizie preliminari utili ad

			accogliere al meglio gli stessi.
	MAGGIO	-F.S. -Famiglia	La Funzione Strumentale contatta la famiglia del nuovo iscritto per facilitare la richiesta di ore di sostegno.
	GIUGNO	Tutto il team docenti	Compilazione e condivisione con la commissione classi della scheda passaggio ordine di scuola degli alunni con BES.
<b>ACCOGLIENZA</b>	APRILE/MAGGIO	-Docente della scuola di provenienza -Docente della scuola accogliente	Prima della giornata dell'accoglienza si incontrano per organizzare, se necessarie, attività specifiche per l'alunno. Si valuterà la necessità di un'osservazione dell'alunno in situazione.
	MAGGIO	-Alunno -Docenti della scuola di provenienza -Docenti della scuola accogliente	L'alunno, se necessario, accompagnato da un docente della scuola di provenienza, visiterà la scuola accogliente.

<b>ANALISI</b>	MAGGIO	-Componenti del GLO -Funzione strumentale (in caso di particolari gravità)	Si verificano gli obiettivi del PEI, si progettano azioni e traguardi per l'anno successivo, cercando di costruire un percorso in continuità.
<b>FORMAZIONE DELLE CLASSI</b>	Indicativamente a MAGGIO	Commissione formazione classi	Formazione delle classi prime tenendo conto degli elementi conoscitivi raccolti nel passaggio di informazioni primaria - secondaria.
<b>INIZIO NUOVO ANNO</b>	SETTEMBRE	-Team docenti -Famiglia -Alunno	È possibile prevedere un incontro tra il team docente, i genitori ed eventualmente l'alunno per stabilire un primo contatto e preparare l'accoglienza dei primi giorni di scuola. Per alcuni alunni, si può prevedere un eventuale accompagnamento nel nuovo ordine di scuola da parte dell'insegnante di sostegno della scuola di provenienza.
<b>FASE DI PROGETTA-</b>	Entro NOVEMBRE	Componenti del GLO	Dopo l'analisi della situazione di partenza e

<b>ZIONE DIDATTICO - EDUCATIVA</b>			<p>in seguito alle varie osservazioni effettuate, viene redatto il Piano Educativo Individualizzato, che viene presentato in sede di GLO.</p> <p>Il PEI sarà caricato sul registro elettronico, il foglio firme sarà consegnato in segreteria.</p>
<b>VERIFICA IN ITINERE</b>	GENNAIO / FEBBRAIO	Il GLO	<p>Condivisione di eventuali aggiustamenti del PEI, di esperienze e strategie educative, per poter orientare i futuri processi educativi e di apprendimento.</p> <p>Predisposizione della relazione intermedia, da inserire nel PEI. Il PEI non va ricaricato nel R.E., a meno che non siano intervenute modifiche sostanziali.</p>
<b>VERIFICA FINALE</b>	MAGGIO	Il GLO	Verifica del raggiungimento degli

			<p>obiettivi didattici e/o educativi.</p> <p>Predisposizione della relazione finale con indicazione degli obiettivi raggiunti e non e le progettualità per l'anno successivo.</p> <p>Il PEI sarà caricato nuovamente sul registro elettronico con la relazione finale.</p>
<p><b>ORIENTAMENTO ALUNNI IN USCITA (Fine primo ciclo di istruzione)</b></p>	<p>Ultimo anno scuola sec. di 1° grado</p>	<p>Insegnanti di sostegno degli alunni in uscita, eventualmente supportato da FS Orientamento e FS Inclusione</p>	<p>Se necessario, contatto con scuola secondaria di 2° grado per organizzare visite e momenti strutturati (laboratori)</p>

# 3 - RUOLI E COMPITI DELLA SCUOLA

*Potremmo essere arrivati da navi diverse, ma ora siamo nella stessa barca*

*(Martin Luther King)*

## PERSONE DI RIFERIMENTO PREPOSTE ALL'ORGANIZZAZIONE PER L'INCLUSIONE

PERSONALE	COMPITI
DIRIGENTE SCOLASTICO	<p>Ha la responsabilità di guidare la scuola e di garantire il suo buon funzionamento, a norma dell'art. 25 del D. lgs 165/2001.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assegna i docenti alle classi.</li><li>• Cura i rapporti con gli Enti Locali.</li><li>• Cura i rapporti con gli insegnanti, le famiglie, il personale ATA e gli alunni.</li><li>• Convoca e partecipa alle riunioni del GLI.</li><li>• È messo al corrente della situazione inclusiva dell'istituto dalle Funzioni Strumentali.</li><li>• Costituisce e convoca i GLO.</li><li>• Assegna i compiti alle funzioni strumentali per l'inclusione.</li><li>• Mantiene e cura una costante collaborazione con le funzioni strumentali per l'inclusione, al fine di</li><li>• garantire un'efficace inclusione all'interno dell'Istituto Comprensivo.</li></ul>

<p style="text-align: center;">DSGA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procede all' assegnazione dei collaboratori scolastici alle diverse sedi, tenendo conto delle caratteristiche e dei bisogni di ciascun alunno e della presenza di personale ATA con funzioni aggiuntive.</li> <li>• Procede alla verifica dei requisiti necessari e alla valutazione dei titoli dei collaboratori scolastici.</li> <li>• Collabora con gli Enti locali e richiede il loro intervento per l'adeguamento, la messa a norma e la risoluzione di problematiche inerenti l'edificio.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">COLLEGIO DEI DOCENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procede all'approvazione del PTOF corredato dal "Protocollo per l'inclusione" d'istituto e si assume l'incarico di verificare la realizzazione degli obiettivi e le procedure in esso contenuti.</li> <li>• Approva iniziative e formazioni concernenti l'inclusione, avendo cura di implementare la sensibilizzazione di tutti sul tema.</li> <li>• Approva il P.I. (piano per l'inclusione).</li> <li>• Assume la relazione finale delle funzioni strumentali per l'inclusione.</li> </ul>

GRUPPO DI LAVORO PER  
L'INCLUSIONE (GLI)

Il Dirigente Scolastico, in base al D. Lgs. n. 66/17 art. 9 commi 8 e 9, integrato e modificato dal D. Lgs. n.96/19, nomina e convoca il GLI che ha i seguenti compiti:

- supporto ai docenti contitolari e ai consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
- supporto al collegio dei docenti nella definizione e realizzazione-attuazione del P.I.
- definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica, ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali.

Il GLI è composto da:

- Dirigente Scolastico o docente formalmente delegato
- Funzioni strumentali per l'inclusione
- Docenti curricolari
- Docenti di sostegno
- Eventuale personale ATA
- Specialisti dell'Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell'Istituzione Scolastica
- Rappresentanti dei genitori (solo per supporto al collegio dei docenti nella definizione e realizzazione-attuazione del P.I.)
- Rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità (solo per supporto al collegio dei docenti nella definizione e realizzazione-attuazione del P.I.)
- Rappresentanti del Comune o di altro Ente Locale (solo per definizione dell'utilizzazione delle risorse

	<p>complessive destinate all'istituzione scolastica, ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali.)</p>
--	--

GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO  
PER L'INCLUSIONE (GLO)

Il GLO è formato da:

- Dirigente Scolastico o docente formalmente delegato
- Docenti della sezione/team/classe
- Genitori o esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunno/a
- Specialisti dell'ULSS o degli Enti accreditati
- Operatore sociosanitario
- Assistenti per l'autonomia e la comunicazione per la disabilità sensoriale
- Figure professionali specifiche esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno/a, eventuali esperti indicati dalla famiglia

Compiti:

- Condivisione della documentazione clinica disponibile
- Presentazione delle osservazioni raccolte nei diversi contesti e condivisione di una sintesi
- Raccolta degli elementi per l'elaborazione o rielaborazione del PEI
- Verifica dello stato di attuazione del Piano Educativo Individualizzato
- eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni del PEI
- Verifica finale del Piano Educativo Individualizzato
- Proposte di intervento per l'anno scolastico successivo
- Proposta di assegnazione delle risorse per l'anno scolastico successivo

CONSIGLIO DI CLASSE / TEAM  
DOCENTI

In presenza di allievi certificati, il Consiglio di classe/Team docenti dedica, ad ogni riunione, un tempo adeguato alla progettazione e verifica progressiva del PEI.

Ogni insegnante curricolare raccoglie le informazioni dall'insegnante di sostegno e presenta le proprie osservazioni sull'alunno certificato, per giungere a una visione condivisa sull'andamento educativo-didattico e sulle prospettive future. Nel verbale di consiglio di classe/team docenti si raccoglie una sintesi delle riflessioni emerse.

Il consiglio di classe/team docenti si confronta accuratamente per concordare le valutazioni delle singole discipline.

FUNZIONI STRUMENTALI PER  
L'INCLUSIONE

- Accolgono i nuovi insegnanti di sostegno, coordinano il gruppo di lavoro dei docenti di sostegno e la commissione inclusione.
- Analizzano i bisogni formativi degli alunni con BES
- Coordinano i Gruppi di Lavoro per l'Inclusione
- Forniscono adeguato supporto alla programmazione dei consigli di classe in cui sono presenti alunni con BES
- Promuovono iniziative volte all'inclusione degli alunni in oggetto
- Coordinano l'aggiornamento della modulistica per la redazione dei PEI
- Coordinano l'elaborazione del P.I.
- Organizzano interventi per la prevenzione del disagio e della dispersione, anche in collaborazione con gli Enti locali per la gestione di azioni rivolte all'integrazione e inclusività degli alunni
- Promuovono attività di aggiornamento professionale in materia di inclusione
- Partecipano a eventuali corsi di formazione inerenti all'area di azione
- Promuovono l'acquisto di materiale didattico specifico
- Verificano e monitorano periodicamente gli interventi di inclusione
-

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Interagiscono con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA</li><li>• Presentano al collegio docenti una relazione scritta sull'attività svolta, sull'assolvimento dei compiti assegnati, sugli obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente riscontrate</li><li>• Curano la continuità tra gli ordini di scuola per gli alunni con sostegno scolastico</li><li>• Si occupano di far sì che la documentazione per la richiesta di OSS venga debitamente compilata dagli insegnanti e inviata al SIS dalla segreteria</li><li>• Si occupano di monitorare le scadenze delle certificazioni e di inviare tutta la documentazione necessaria all'USP al fine di ottenere le ore di sostegno richieste per l'anno successivo</li></ul> |
|--|---|

## DOCENTE DI SOSTEGNO

È un docente assegnato alla classe in cui è presente l'alunno certificato. Assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipando alla programmazione educativa e didattica e all'elaborazione e verifica delle attività dei team docenti, dei consigli di classe, dei consigli di interclasse e del collegio docenti. L'insegnante di sostegno:

- È promotore della cultura dell'inclusione.
- Ha il compito di progettare, programmare e compiere azioni mirate a favorire un'educazione inclusiva.
- Si adopera affinché ciascun alunno partecipi in modo significativo alle attività della classe sentendosi valorizzato.

Da ciò emerge che:

- L'insegnante di sostegno è una risorsa per l'intera classe.
- È assegnato alla classe assicurando la continuità educativa, laddove possibile.
- Partecipa alla programmazione didattico - educativa e alla valutazione di tutta la classe.
- Cura anche gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe.
- Conosce la documentazione relativa all'alunno con certificazione (diagnosi, relazioni di specialisti, scadenze, ecc.).
- Svolge il ruolo di mediatore tra le figure che ruotano attorno all'alunno con certificazione.
- Si pone come facilitatore nelle relazioni tra alunni, tra alunno con certificazione e insegnanti curricolari, ecc.
- È il riferimento principale per la costruzione, l'attuazione e il monitoraggio del piano individualizzato pensato per l'alunno.
- Quando è possibile, raccoglie informazioni dalla scuola di provenienza e cura il passaggio alla nuova scuola.

<p style="text-align: center;">DOCENTE CURRICOLARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione.</li> <li>• Si ritiene contitolare del percorso educativo e didattico individualizzato dell'alunno con certificazione.</li> <li>• Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzate, e collabora alla formulazione del PEI</li> <li>• Predisporre interventi e attività inclusive per tutti, in modo tale che l'alunno certificato sia partecipe e i compagni si sentano protagonisti del progetto di inclusione dell'intera classe.</li> <li>• Partecipa ai GLO.</li> <li>• Partecipa attivamente ai colloqui con i genitori.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">OPERATORI SOCIO-SANITARI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La progettazione dell'intervento dell'Oss è in linea con gli obiettivi e le modalità educativo-didattiche delineate nel PEI e si articola principalmente in quattro aree: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la comunicazione</li> <li>• la relazione</li> <li>• il comportamento</li> <li>• le autonomie personali</li> </ul> </li> </ul> <p>Gli Oss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavorano a stretto contatto con il Consiglio di Classe/Team docenti/Sezione e con l'insegnante di sostegno secondo i termini e le modalità indicate e previste nel PEI.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si attivano per il potenziamento dell'autonomia, della relazione e della comunicazione dell'alunno.</li><li>• Collaborano con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative.</li><li>• Partecipano alle riunioni programmate di GLO e ad altre eventuali riunioni organizzative.</li><li>• Partecipano alle uscite didattiche, secondo le modalità stabilite dall'Ulss.</li></ul>
--	--

OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO  
DI ASSISTENZA SCOLASTICA  
INTEGRATIVA PER ALUNNI CON  
DISABILITÀ SENSORIALI  
(ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE)

È un educatore specializzato che opera nel settore dei deficit sensoriali, sia in ambiente familiare che scolastico, a seconda delle indicazioni della famiglia, della scuola e tenuto conto delle esigenze educativo/didattiche dell'alunno.

L'operatore generalmente possiede una formazione specialistica, conosce sistemi di lettura/scrittura quali il Braille, la LIS ecc. Sa utilizzare tecnologie assistivo/compensative per le disabilità sensoriali e software atti a supportare lo studio dell'alunno.

Gli Operatori Assistenti alla comunicazione hanno il compito di:

- affiancare lo studente in classe durante le lezioni e le prove di verifica, con la funzione di facilitare gli apprendimenti e la comunicazione.
- Affiancare lo studente in ambito domiciliare/extra-scolastico con la funzione di studio assistito.
- Predisporre e adattare il materiale didattico/i testi scolastici e progettare le tecniche metodologiche più idonee per l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline.
- Partecipare agli incontri di GLO.
- Collaborare con gli insegnanti e le altre figure di riferimento per il buon

	<p>esito del percorso educativo dell'alunno.</p> <p>Il servizio prevede anche l'adattamento dei testi scolastici per gli alunni/studenti ciechi e ipovedenti.</p>
<p>COLLABORATORI SCOLASTICI</p>	<p>I collaboratori scolastici hanno il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• supportare gli alunni con disabilità nell'accesso e nell'uscita dalle strutture scolastiche.</li><li>• partecipare a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.</li><li>• assistere gli alunni con disabilità all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.</li></ul>

## LA FAMIGLIA

All'atto dell'iscrizione:

- fa pervenire alla segreteria tutta la documentazione relativa alla disabilità del figlio.

Dopo l'iscrizione:

- ha un contatto telefonico con le FS per una prima conoscenza con l'istituzione scolastica.
- Stabilisce un contatto con gli insegnanti della classe.
- Partecipa alle riunioni di GLO durante l'anno scolastico.
- Partecipa alla stesura annuale del P.E.I. soprattutto compilando il questionario per la redazione del profilo bio-psico-sociale di funzionamento.
- Richiede, entro gennaio, il rinnovo della certificazione clinica nel caso stia per scadere
- Partecipa alle riunioni calendarizzate per la classe (colloqui, assemblee dei genitori...)

La famiglia è una risorsa fondamentale per l'inclusione scolastica, in quanto solo se il progetto è condiviso e costantemente monitorato da tutte le parti coinvolte può diventare significativamente inclusivo.

# 4 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ, DSA e BES

*Non è la disabilità che ti definisce, ma il modo in cui affronti le sfide che la disabilità ti presenta*

*(Jim Abbott)*

## 1. DISABILITA' (L. 104/92)

### LA DOCUMENTAZIONE COMPRENDE:

- Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità (UVMD)
- La Diagnosi Funzionale
- Il Profilo Dinamico Funzionale
- Il Piano Educativo Individualizzato
- Consenso Informato

## 2. DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO- DSA

### LA DOCUMENTAZIONE COMPRENDE:

- **Relazione clinica**, che include:

la codifica diagnostica: F81.0 dislessia, F81.1 disortografia, F81.2 discalculia, F81.3 e disturbi misti delle abilità scolastiche, ecc.

il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti.

- **Consenso Informato**
- **Piano Didattico Personalizzato**

## 3. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

**tra cui**: ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Deficit della coordinazione motoria

(Disprassia), Disturbo della condotta in adolescenza. (L. 170/2010 con presenza di certificazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico).

**LA DOCUMENTAZIONE COMPRENDE:**

- **Relazione clinica**, che include:

la codifica diagnostica e il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti.

- **Scheda di individuazione dei bisogni educativi specifici redatta dal Consiglio di classe o dal team dei docenti** nella quale si evincono le difficoltà dell'alunno
- **Consenso Informato**
- **Piano Didattico Personalizzato**

#### **4. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - BES**

**LA DOCUMENTAZIONE PUÒ COMPRENDERE:**

- **Relazione clinica (o documentazione simile)** con codifica diagnostica e percorso di valutazione effettuato, indicazioni di intervento, riferimenti relativi alla presa in carico, indicazione dei test e dei punteggi ottenuti.
- **Profilo dinamico funzionale**

Anche in assenza della documentazione sopra citata, ma per scelta del team docente/consiglio di classe, si condividerà con la famiglia:

- **Consenso Informato**
- **Piano Didattico Personalizzato**

#### **5. SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO**

Alunni seguiti dal servizio sociale di base (assistenti sociali) e/o dal servizio educativo territoriale (educatori) e/o dal servizio specialistico del territorio (Ulss di Bussolengo).

**LA DOCUMENTAZIONE COMPRENDE:**

- **Eventuale segnalazione del servizio sociale di base/educativo/specialistico del territorio**
- **Considerazioni pedagogiche e didattiche del Team docenti/Consiglio di classe, attraverso la scheda di rilevazione delle criticità**
- **Consenso Informato**
- **Eventuale Piano Didattico Personalizzato**

## **6. SVANTAGGIO LINGUISTICO E CULTURALE**

Alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche.

**LA DOCUMENTAZIONE COMPRENDE:**

- **Indicazioni Commissione Intercultura o Protocollo di Accoglienza Alunni Stranieri.**
- **Considerazioni pedagogiche e didattiche del Team docenti/Consiglio di Classe**
- **Consenso Informato**
- **Piano Didattico Personalizzato**

La mancata adesione della Famiglia alla stesura del **PDP** non solleva gli insegnanti dall'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, in quanto la Direttiva Ministeriale richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ATTIVARE IL PROCESSO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (INSEGNANTE DI SOSTEGNO)

- Verbale di Accertamento della situazione di disabilità (UVMD)
- Diagnosi funzionale
- Profilo dinamico funzionale
- Piano Educativo Individualizzato
- Consenso Informato

Nei casi in cui le difficoltà emergano in ambito scolastico, la scuola si attiverà per stendere una relazione descrittiva delle difficoltà, da condividere con la famiglia, che la inoltrerà allo specialista scelto per una prima visita presso i servizi dell'Ulss o degli Enti Convenzionati. Da qui partirà l'iter che potrebbe portare alla stesura del verbale di accertamento della situazione di disabilità.

### VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELLA L.104 del 5 febbraio, 1992

COS'E	<p>Il <b>Verbale di Accertamento</b> per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai sensi del DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 (o <b>Certificazione</b>) costituisce il primo passo necessario per attivare il processo di integrazione scolastica delle persone con disabilità. <u>Il verbale di accertamento è il documento indispensabile per la richiesta di ore di sostegno.</u></p> <p>La certificazione contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati anagrafici dell'alunno;</li><li>• l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'OMS;</li></ul>
-------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104);</li> <li>• il servizio presso il quale è in carico l'alunno;</li> <li>• l'eventuale richiesta di un intervento assistenziale nella sfera individuale o della relazione (operatore sociosanitario);</li> <li>• l'eventuale necessità del lettore (nei casi di disabilità sensoriale);</li> <li>• la necessità del sostegno didattico (insegnante di sostegno).</li> </ul> <p>Qualora lo studente fosse seguito da specialista o struttura non accreditati che provvedono alla relazione, quest'ultima va sottoposta a verifica da parte dello specialista in servizio presso l'Ulss per opportuna validazione.</p>
CHI LO REDIGE	<p>L'accertamento della situazione di alunno disabile è effettuato <b>dall'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD)</b>, un collegio istituito dall' Unità Sanitaria Locale (Ulss).</p> <p>Di norma esso è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• neuropsichiatra infantile;</li> <li>• uno psicologo appartenente all'Unità Operativa dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Azienda socio-sanitaria di residenza;</li> <li>• assistente sociale.</li> </ul>
QUANDO	<p>Per ottenere la certificazione, i genitori dell'alunno con disabilità presentano domanda al distretto di residenza in qualsiasi momento dell'anno, utilizzando la modulistica appositamente predisposta ed allegando la diagnosi clinica redatta da uno specialista medico appartenente al servizio pubblico o privato.</p> <p>Il verbale di Uvmd sarà consegnato alla scuola subito dopo l'iscrizione, comunque entro i termini comunicati ogni anno dall'Ufficio Scolastico Regionale, per consentire la determinazione dell'organico necessario all'integrazione dell'alunno.</p>

	Normalmente la certificazione scade al passaggio di ordine di scuola ed è necessario rinnovarla per l'ordine successivo. Perciò durante l'ultimo anno di ogni ordine scolastico, in via generale nel periodo dicembre-gennaio, la domanda deve essere ripresentata.
--	---

## DIAGNOSI FUNZIONALE

COS'E	<p>Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica sia delle potenzialità (sul piano cognitivo, affettivo-relazionale, sensoriale linguistico, ecc...) sia della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli artt. 12 e 13 della legge 104/92.</p> <p>Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● I dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali.</li> <li>● I livelli di funzionalità e di sviluppo dell'alunno in diverse aree di base.</li> <li>● I livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe.</li> <li>● Gli aspetti psicologici, affettivo--emotivi e comportamentali.</li> </ul>
CHI LA REDIGE	Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'U.L.S.S. o in regime di convenzione con la medesima. Viene consegnata alla famiglia che ne presenta copia alla scuola.
QUANDO	La D.F. viene redatta, al momento della presa in carico del soggetto in situazione di handicap, dalla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della Legge 104/92. Viene in seguito aggiornata in base all'evoluzione dello studente e ad ogni passaggio da un grado all'altro d'istruzione.

A COSA SERVE	<p>La D.F. serve a stabilire quali processi di apprendimento e/ o adattamento vengono utilizzati da persone con problemi cognitivi e/ o relazionali, quali strategie sono presenti, le abilità residue e/ o compromesse, le potenzialità ed i livelli di sviluppo.</p> <p>La D.F. dovrebbe fornire, utilizzando un linguaggio condiviso dalle diverse figure professionali, un quadro clinico in grado di orientare eventuali decisioni riabilitative e/o terapeutiche ed educative-didattiche.</p>
--------------	---

## PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

COS'E	<p>Il P.D.F. è un documento, redatto successivamente alla D.F., che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi.</p> <p>Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicate, dopo il primo inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni) <b>(D.P.R.24/2/94)</b>.</p> <p>In sostanza il P.D.F., senza pretese definitive e classificatorie, rappresenta un momento di interazione e di confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti coinvolti nella relazione educativa con l'alunno (docenti, tecnici U.L.S.S. e, fin dove possibile, la famiglia con particolare riferimento all'ambiente scolastico).</p>
CHI LA REDIGE	<p>Il P.D.F. viene redatto dall'unità multidisciplinare dell' U.L.S.S., in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale (D.P.R. 24/2/94).</p> <p>L'unità multidisciplinare è composta da: medico specialista nella patologia, specialista in neuropsichiatria infantile, terapeuta della riabilitazione, psicologo, operatori sociali.</p> <p>Per consentire la prima stesura o l'aggiornamento del P.D.F. vengono calendarizzati opportuni incontri interprofessionali per</p>

	ogni alunno, durante l'anno scolastico interessato; per consentire i bilanci biennali, viene calendarizzato almeno un incontro interprofessionale; gli incontri sono promossi dal Capo di Istituto che li presiede direttamente o tramite un proprio delegato.
QUANDO	Il P.D.F. viene aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado ( <b>L.104/92; D.L.297/94</b> ). Inoltre all'elaborazione del P.D.F. iniziale seguono, con il concorso degli operatori dell'U.L.S.S., della scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico ( <b>D.L. 297/94</b> ).
A COSA SERVE	Il P.D.F. è utile ai fini della formulazione del piano educativo individualizzato (P.E.I.), perché, evidenziando capacità e analizzando limiti, consente agli insegnanti di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensionare gli obiettivi e i relativi sotto-obiettivi in modo adeguato alle potenzialità dell'alunno;</li> <li>- adottare metodologie più mirate alle capacità e alle intelligenze possedute dal soggetto;</li> <li>- scegliere didattiche specifiche, funzionali e adattabili;</li> <li>- privilegiare aree cognitive di più facile accesso e di maggior produttività;</li> <li>- programmare percorsi e interventi, insistendo sulle abilità e potenzialità evidenziate nel profilo dinamico funzionale, ed utilizzando canali diversi anche vicarianti ai fini di un maggior successo.</li> </ul>

## PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

COS'E	Il <b>P.E.I.</b> (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del
-------	---

	<p>diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5)</p> <p>Per ogni alunno con disabilità inserito nella scuola viene redatto il <b>P.E.I.</b>, a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.</p> <p>Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un <b>P.E.I.</b> che sia correlato alle caratteristiche dell'alunno stesso, alle sue difficoltà e alle sue potenzialità (D.P.R. 24/02/1994 - art.5).</p> <p>La strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola.</p>
CHI LA REDIGE	<p>Il P.E.I. è redatto dagli insegnanti curricolari e di sostegno congiuntamente agli operatori dell' U.L.S.S., compresi gli operatori addetti all'assistenza e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia e di eventuali terapisti domiciliari (GLO).</p> <p>E' perciò costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, operano per il progetto relativo a quell'alunno; non è quindi delegabile esclusivamente all'insegnante di sostegno.</p> <p>La stesura di tale documento diviene così il risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi, portato avanti da più persone, concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli interventi stessi che delle verifiche.</p>
QUANDO	<p>Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno - di norma non superiore a due mesi e comunque al massimo entro novembre - durante il quale si definisce e si attua il</p>

	<p>progetto di accoglienza, viene costruito il P.E.I. con scadenza annuale.</p> <p>Deve essere puntualmente verificato, con frequenza Trimestrale - quadrimestrale (D.P.R. 24/02/1994 - art.6).</p> <p>Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, esso viene trasmesso, unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato, alla nuova scuola di frequenza.</p>
A COSA SERVE	<p>Tale piano educativo individualizzato dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno, in rapporto alle sue potenzialità, ed attraverso una progressione di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive, di abilità operative, utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati e diversificati.</p> <p>Per la compilazione del PEI è importante che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si stabiliscano i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle capacità dello studente, tenendo conto degli obiettivi raggiungibili in relazione alle abilità iniziali e quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo;</li> <li>• si individuino modalità e tipologia per la verifica dei risultati raggiunti, prove graduate e/ o assimilabili a quelle del percorso della classe o differenziate</li> </ul>

## RELAZIONE FINALE

COS'E	<p>La relazione finale illustra, in funzione degli obiettivi proposti ad inizio anno scolastico, le attività, i contenuti svolti, i miglioramenti registrati e i traguardi raggiunti. Fornisce, inoltre, suggerimenti sulle metodologie sperimentate più efficaci da riproporre o, al contrario, da modificare.</p>
-------	---

CHI LA REDIGE	La relazione finale viene redatta dall'insegnante di sostegno e condivisa con il Team docente/consiglio di classe. Viene inclusa nel PEI e ne costituisce, di fatto, la conclusione.
QUANDO	A fine anno scolastico.
A COSA SERVE	Insieme al PEI costituisce la base di partenza per il successivo anno scolastico.

## **MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE**

La valutazione è effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate. Il CdC definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata. Dove è possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente. I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte. La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere congruente con quanto definito nel PEI.

## **ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti con disabilità certificata in sede d'esame possono svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativi/ didattici e programmati nel PEI.

## **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ATTIVARE IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (INSEGNANTE DI SOSTEGNO) SECONDO IL MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE**

### **1° step richiesta di accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.**

*1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la*

*diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.*" (art. 5, comma 1, del dlgs n. 96/2019)

Se la famiglia non provvede in merito a fronte di una chiara situazione di disabilità non certificata a carico dell'alunno/studente, dopo un consigliabile colloquio di conoscenza/approfondimento della situazione proposto dall'Istituto scolastico, in virtù del **principio dell'interesse superiore del minore** (art. 3 della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), la Scuola è tenuta a segnalare ai servizi sociali del Comune di riferimento la situazione di incuria patita dall'alunno/studente, per gli opportuni interventi.

## **2° step: i presupposti per la definizione del Profilo di funzionamento.**

L'art. 5, comma 2, lett. b, del dlgs n. 96/2019 recita:

*"5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove **richiesto dai genitori della bambina o del bambino**, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilita' genitoriale, **l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.** Tale accertamento e' **propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento**, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), **ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.**"*

In altri termini la commissione medica, oltre a riconoscere la condizione di disabilità, **qualora ciò sia richiesto**, certifica anche la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. **Quest'ultima certificazione è un ulteriore necessario presupposto per la redazione del Profilo di funzionamento, a sua volta necessario presupposto per la definizione del PEI.**

Pertanto il Profilo di funzionamento, che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs n. 96/2019 ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale ed è redatto da una unità multidisciplinare (composta da: *“una unita’ di valutazione multidisciplinare, nell’ambito del SSN, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, i rappresentanti dell’Ente locale di competenza.”* ) risulta essere **il collegamento e il fondamento tra la certificazione di disabilità e la predisposizione del Piano Educativo Personalizzato, lo strumento che consente il passaggio da una valutazione media ad un più complessivo progetto di vita.**

L'art. 5, comma 4, del dlgs n. 66/2017 (modificato dal d.lgs n. 96/2019) recita:

***“4. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente 8 decreto: a) e’ il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;***

1. ***b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica;***
2. ***c) e’ redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove e’ iscritto la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente;***
3. ***d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.”***

In sintesi il Profilo di funzionamento, oltre ad essere un documento dinamico soggetto a verifiche e cambiamenti:

- deve prevedere **le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica;**

- **è redatto dall'equipe multidisciplinare**, ma con la partecipazione della famiglia e del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica frequentata dall'alunno/studente disabile.

Il Profilo di funzionamento è quindi un documento frutto della collaborazione tra vari portatori di interesse, e **soprattutto è il contenitore delle misure e delle risorse considerate come livelli minimi essenziali per il raggiungimento dell'inclusione scolastica.** Ne consegue, a titolo di esempio, che in sede di redazione del Piano Didattico Personalizzato e di richieste del numero di ore di presenza del docente di sostegno, **il Gruppo di Lavoro Operativo (cioè in primis il Consiglio di classe o interclasse) potrà solo fare proposte migliorative in termini di misure e risorse; pertanto sempre a titolo di esempio, il Dirigente Scolastico nel proporre l'organico dei docenti per l'anno scolastico successivo non si potrà discostare in negativo da quanto indicato nel Profilo di funzionamento e in modo congruo al predetto documento nel PEI, e che l'Ufficio Scolastico Regionale non potrà diminuire motu proprio le ore di sostegno indicate nel predetto documento, come già detto propedeutico al PEI.**

Inoltre nel caso di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, per quanto di competenza, l'Istituto scolastico e l'Ufficio Scolastico Regionale dovranno prontamente garantire le misure e le risorse ritenute utili al nuovo contesto.

### **3° step: la redazione del Piano Didattico Personalizzato.**

L'art. 5, comma 5, del dlgs n. 96/2019 recita:

*"5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui al comma 4, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, **rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora venga richiesto.**"*

A seguito dell'istanza della famiglia, o di chi ha in carico l'alunno/studente disabile, ai sensi dell'art. 7 del dlgs n. 96/2019 si procede alla redazione del PEI, secondo quanto segue:

*"2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:*

1. *a) è elaborato e approvato dal **Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione** di cui al comma 10 dell'articolo 9;*
2. *b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992,*

n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e alla riduzione delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

3. c) *individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;*
4. d) **esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe**, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;
5. e) *definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;*
6. f) **indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;**
7. g) **è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre**, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è **aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento** della persona. **Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;**
8. h) **è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.**

Naturalmente il PEI deve essere coerente con il più ampio Piano per l'inclusione; infatti l'art. 8, comma 1, del dlgs n. 96/2019 recita:

*"1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione **che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.**"*

Il collegamento tra il Piano per l'inclusione e il PEI è attuato attraverso il Gruppo di lavoro per l'inclusione, come previsto dall'art. 9, comma 8, del dlgs n. 66/2017 che recita:

*"8. **Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.**"*

Ancora l'art. 9, comma 9, del dlgs n. 96/2019 recita (ricordando che il GIT è il Gruppo per l'Inclusione Territoriale, nominato dal Direttore Generale dell'USR di riferimento):

*"9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5- bis. **Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.**"*

L'art. 9, comma 10, del dlgs n. 96/2019 recita:

*"10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di **quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti***

*i **Gruppi di Lavoro Operativo** per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti 26 luglio 2019 del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.*

Invece al comma 11 del citato articolo, si può leggere:

*"11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica **nel rispetto del principio di autodeterminazione.**"*

In caso di disaccordo in merito ai contenuti del PEI tra l'istituto scolastico e la famiglia, verificata l'impossibilità di una convergenza in merito, l'Istituto scolastico procedere alla definizione ed attuazione del PEI in base al citato principio dell'interesse superiore del minore.

#### **4° step: la richiesta dei docenti di sostegno.**

Redatto il PEI, di grande importanza è quanto prescritto dall'art. 10 del dlgs n. 96/2019 che recita:

*"1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **il dirigente scolastico**, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, **invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.***

*2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.*

3. ***Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli Enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis.***

In sintesi:

- la Commissione medica accerta lo stato di disabilità;
- su richiesta della parte interessata viene anche definita la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica;
- sulla base della valutazione medica, è redatto il Profilo di funzionamento, che stabilisce anche la dotazione di risorse necessarie per il successo e l'integrazione scolastica dell'alunno/studente disabile;
- sulla base del Profilo di funzionamento viene redatto il PEI, che non può stabilire minori risorse a favore dell'alunno/studente disabile, rispetto a quanto previsto nel Profilo di funzionamento;
- sulla base del PEI il Dirigente Scolastico chiede all'Ufficio Scolastico Regionale competente le risorse umane necessarie, che non potranno essere inferiori a quelle indicate nel Profilo di funzionamento;
- l'Ufficio Scolastico Regionale procede in merito ed attribuisce le risorse umane, in tipologia e quantità non inferiore a quelle indicate nel Profilo di funzionamento;
- in base a varie pronunce della Corte Costituzionale i vincoli di bilancio non giustificano la riduzione delle risorse definite con il Profilo di funzionamento;
- nel caso in cui la famiglia non richiede la certificazione di invalidità, o non concorda con i contenuti del PEI, l'Istituto scolastico è tenuto ad attivare le segnalazioni alle Autorità competenti, e ad attivare il Piano Educativo Individualizzato, in virtù del principio dell'interesse superiore del minore, sancito **dall' art. 3 della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, e dall' art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.**

# 5 - PROCEDURA PER L' ADOZIONE DI UN PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI CON DSA E BES

*Sviluppate la vostra legittima stranezza*

*(Michel Foucault)*

La storia di un alunno con disturbi specifici dell'apprendimento si delinea come una strada fatta di osservazioni, scelte, condivisioni. Il tutto sfocia in un Piano Personalizzato, che deve tener presente di tutto il percorso, perché ogni tappa ha un suo valore.

Queste sono le tappe:

- 1) Individuazione delle difficoltà da parte dei docenti e confronto interno al team docente/consiglio di classe per condividere la lettura e l'analisi delle difficoltà riscontrate.

Le difficoltà nel calcolo e/o nella scrittura possono essere desunte da prove standardizzate proposte dai docenti (AC/MT, MT)

- 2) Si procede quindi alla convocazione dei genitori per invitarli a sottoporre l'alunno ad una visita presso gli specialisti dell'Ulss (neuropsichiatria infantile o psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa.
- 3) Il team docenti prepara una relazione descrittiva della situazione dell'alunno (vedi modello presente nel sito d'Istituto) e la condivide con i genitori per l'approvazione. Il documento protocollato viene consegnato allo specialista dai genitori.
- 4) Lo specialista rilascia la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche.
- 5) Copia della documentazione viene consegnata in segreteria e inserita nel fascicolo dello studente.
- 6) Il Consiglio di classe o il team docente redige il PDP (il documento può essere anche modificato in corso d'anno, previa approvazione dello stesso). Il PDP viene redatto dagli insegnanti e condiviso con la famiglia e, se necessario, con gli specialisti, in un'ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità (L.170/2010, c.m. 8 del 06/03/13 e direttiva ministeriale 27/12/12).
- 7) Il team dei docenti convoca i genitori per condivisione e approvazione del PDP.

Si allega lo scadenziario, reperibile altresì nel documento “indicazioni per alunni con DSA o altri BES”

INDICAZIONI E PROCEDURE PER GLI ALUNNI CON PDP (alunni con DSA o ALTRI BES) - a.s. 2020/2021

Quando	Che cosa
Settembre	Consultazione della <b>DIAGNOSI DSA</b> degli alunni, in base alla L. 170/2010. Prendere appuntamento scrivendo a <a href="mailto:vr814009@istruzione.it">vr814009@istruzione.it</a> (oppure telefonando), facendo riferimento alla sig.ra Tiziana.  Si prega di scrivere nella seconda pagina del foglio contenente la documentazione: data, presa visione del fascicolo e propria firma. La consultazione avviene in aula docenti scuola secondaria. E' vietato prelevare documenti e fotografare.  Si può richiedere <b>una fotocopia anonimizzata</b> , attenendosi alla seguente procedura: a) Compilare la richiesta (sul sito internet della scuola: materiale docenti, documenti BES, allegato 2 "richiesta visione diagnosi"). b) Inoltrare la richiesta alla segreteria perché venga inserita nel fascicolo dell'alunno c) Attendere qualche giorno per la procedura di anonimizzazione
Settembre	Nel caso di <b>passaggio tra ordini</b> : - Incontro dedicato per l'alunno tra insegnanti degli ordini di scuola.
Entro il 30 novembre	Per gli alunni con <b>diagnosi già acquisita</b> : il Team dei Docenti o il Consiglio di Classe <b>redige il PDP</b> , dopo aver ascoltato la famiglia e, se necessario, gli specialisti, in un'ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità. L. 170/2010, C.M. n 8 del 06/03/13 e Direttiva 27/12/12 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.  Convocazione della famiglia per la <b>condivisione e firma del PDP</b> . L'incontro avviene via Meet.
Dicembre	Caricamento del PDP nel registro elettronico e deposito del <b>foglio firme</b> dei docenti e del <b>consenso informato</b> in segreteria, da far inserire nel fascicolo dell'alunno
Entro il 15 Febbraio	Stesura dei PDP per <b>alunni della classe 3^ secondaria</b> , con diagnosi DSA acquisite durante l'anno scolastico.
Entro il 30 Marzo	Stesura dei PDP per tutti gli altri <b>alunni</b> , con diagnosi DSA acquisite durante l'anno scolastico.
30 Giugno	Consegna del PDP alla segreteria (perché rimanga per l'anno successivo)

a

## DALLA DIAGNOSI AL PDP

Gli insegnanti invitano la famiglia a depositare la diagnosi in segreteria, inviandola via email all'indirizzo [vr814009@istruzione.it](mailto:vr814009@istruzione.it), all'attenzione della segreteria didattica.

I docenti dovranno accertarsi dell'avvenuta consegna della diagnosi scrivendo una mail alla referente DSA [perrotta.antonella@icsona.edu.it](mailto:perrotta.antonella@icsona.edu.it)

## RINNOVO DIAGNOSI DSA

Al cambio di ordine di scuola, gli insegnanti invitano la famiglia a rivolgersi agli specialisti per effettuare una nuova valutazione, in vista di un eventuale rinnovo della diagnosi.

## CONDIVISIONE E FIRMA DEL PDP

- Il modulo PDP è disponibile sul sito internet della scuola, alla sezione Moduli BES.
- Condivisione del PDP coi genitori e, se necessario, con gli specialisti, via Meet.
- Durante questo incontro, si invitano i genitori a scaricare il modulo di Consenso

informato perché venga stampato, compilato, firmato e consegnato cartaceo a scuola agli insegnanti, che lo depositeranno in segreteria.

- Dopo la condivisione, i partecipanti scrivono all'indirizzo mail istituzionale del docente coordinatore dell'incontro la seguente formula **“io sottoscritto ....., genitore/docente/psicologo... dell'alunno ..., confermo quanto riportato nel PDP presentatomi via Meet il giorno ....”**
- Il docente coordinatore inoltra alla segreteria le email di conferma (di genitori e specialisti) valide come firma e il foglio con le firme dei docenti. Il tutto verrà protocollato dalla segreteria.

### **CARICAMENTO DEL PDP NEL R.E. IN MODO CHE SIA VISIBILE AI GENITORI:**

Il PDP non va inviato ai genitori, ma va caricato nel R.E., seguendo la seguente procedura che lo rende visibile ai genitori:

- a. Registro del docente coordinatore
- b. Materiale didattico
- c. Pulsante verde “+ Nuova Cartella”
- d. Scrivere il nome della cartella “PDP NOME COGNOME ALUNNO”
- e. Cliccare “Condivisione” e selezionare la classe giusta dal menu “Condivisa con i docenti delle classi”. Nel menu a tendina “Condivisa con gli alunni” inserire il nome dell'alunno. Cliccare Salva
- f. Cliccare “+ Nuovo contenuto”. Condiviso Sì. Aggiungere l'allegato.
- g. Nel campo Descrizione scrivere “PDP A.S. 2020/21 NOME COGNOME ALUNNO”
- h. Cliccare Salva

Per prendere visione di un documento caricato da un collega della classe, è necessario

selezionare “materiale didattico” , cliccare su questa icona  e selezionare il nome dell'insegnante che l'ha caricato.

### **ALUNNI CON BES DOVUTI A SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO e DISTURBI SPECIFICI EVOLUTIVI (direttiva ministeriale 27/12/2012)**

- 1) Individuazione della difficoltà da parte dei docenti.
- 2) Compilazione della Scheda di individuazione dei Bisogni Educativi Speciali da allegare nel registro dei verbali di classe o interclasse. Tale scheda è reperibile nel sito internet dell'Istituto, alla voce “materiale docenti” e “documenti BES”.

**SCHEDA INFORMATIVA PER IL CONSIGLIO DI CLASSE  
PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

DA ALLEGARE AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE

<b>Alunno</b>		<b>Classe</b>	
<b>Luogo e data di nascita</b>			
<b>Residenza</b>			
<b>Indicazioni per verifiche, metodologia e strumenti</b>			
<b>Eventuali progetti e attività previsti</b>			
<b>Possibili situazioni di emergenza relative all'alunno: caratteristiche e strategie per il superamento</b>			

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI CON BES GIÀ SEGNALATI DAL TEAM DEI DOCENTI E/O DAL  
CONSIGLIO DI CLASSE

<b>GRIGLIA OSSERVATIVA per ALLIEVI CON BES (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale)</b>	<b>Osservazione degli INSEGNANTI</b>	<b>Eventuale osservazione di altri operatori, (es. educatori, ove presenti)</b>
Manifesta difficoltà di <b>linguaggio</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Manifesta difficoltà nell' <b>area motorio-prassica</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Manifesta difficoltà di <b>lettura/scrittura</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Manifesta difficoltà di <b>calcolo</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Manifesta difficoltà di <b>comprensione del testo scritto</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Manifesta difficoltà <b>relazionali e comportamentali</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Manifesta problematiche collegate a <b>disagio socio-familiare</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Manifesta difficoltà in italiano L2 ( <b>alunno straniero non alfabetizzato</b> )	2 1 0 9	2 1 0 9
Si tratta di un alunno segnalato <b>in attesa del rilascio della certificazione</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Si tratta di un alunno con <b>relazione di uno specialista</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Manifesta difficoltà di <b>espressione orale</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Manifesta difficoltà nel <b>rispetto delle regole</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Manifesta difficoltà nel <b>mantenere l'attenzione</b> durante le <b>spiegazioni</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Non svolge regolarmente i <b>compiti a casa</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Non esegue le <b>consegne</b> che gli vengono proposte <b>in classe</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Manifesta <b>difficoltà</b> nella <b>comprensione delle consegne</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Fa <b>domande non pertinenti</b> all'insegnante/educatore	2 1 0 9	2 1 0 9
<b>Disturba</b> lo svolgimento delle <b>lezioni</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Non presta attenzione ai <b>richiami dell'insegnante/educatore</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Manifesta <b>difficoltà</b> a <b>stare fermo nel proprio banco</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
<b>Si fa distrarre</b> dai compagni	2 1 0 9	2 1 0 9
Manifesta <b>timidezza</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Viene <b>escluso</b> dai compagni dalle <b>attività scolastiche</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Viene <b>escluso</b> dai compagni dalle <b>attività di gioco</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Tende ad <b>autoescludersi</b> dalle <b>attività scolastiche</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Tende ad <b>autoescludersi</b> dalle <b>attività di gioco/ricreative</b>	2 1 0 9	2 1 0 9
Non <b>porta</b> a scuola i <b>materiali</b> necessari alle attività scolastiche	2 1 0 9	2 1 0 9
Ha <b>scarsa cura</b> dei <b>materiali</b> (propri e della scuola)	2 1 0 9	2 1 0 9
Dimostra <b>scarsa fiducia</b> nelle <b>proprie capacità</b>	2 1 0 9	2 1 0 9

**LEGENDA**

- 0 L'elemento descritto dal criterio *non* mette in evidenza particolari problematiche  
 1 L'elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematiche *lievi o occasionali*  
 2 L'elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematiche *rilevanti o reiterate*  
 9 L'elemento descritto non solo non mette in evidenza problematiche, ma rappresenta un "*punto di forza*" dell'allievo, su cui fare leva nell'intervento

Luogo / Data \_\_\_\_\_

Per il consiglio di classe/team dei docenti

- 3) Gli insegnanti convocano la famiglia per consigliare una visita specialistica presso l'Ulss o presso soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa. Si può accogliere anche il parere di un privato quale documento utile a orientare l'attività educativa e didattica, sebbene sia sempre più opportuna l'indagine di un'equipe medica multidisciplinare.
- 4) Lo specialista rilascia la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche.
- 5) Copia della documentazione viene consegnata dalla famiglia in segreteria e inserita nel fascicolo dello studente.
- 6) Il Consiglio di classe o il team docente definisce e redige il PDP per Bes (vedi moduli personale docente). Nel caso in cui l'alunno sia seguito da educatori o altre figure specialistiche, sarebbe sempre opportuno condividere con gli stessi le strategie di intervento.
- 7) Il PDP per BES può essere redatto anche in assenza di una diagnosi specialistica e su decisione del Consiglio di classe, a seguito della compilazione della Scheda di Individuazione dei Bisogni Speciali, in accordo con la famiglia (che verrà convocata per condivisione e firma).
- 8) Il PDP viene caricato nel registro elettronico, il foglio firme dei docenti e il consenso informato vengono depositati in segreteria, perché vengano inseriti nel fascicolo dell'alunno.
- 9) Nelle riunioni periodiche dei Consigli di classe o di interclasse si verificheranno le strategie messe in atto e, eventualmente, si apporteranno le necessarie modifiche.

## **ALUNNI CON BES DOVUTI A SVANTAGGIO LINGUISTICO – CULTURALE**

- 1) La segreteria acquisisce dai genitori dell'alunno straniero le informazioni e i documenti necessari per procedere all'iscrizione (Allegato A protocollo di accoglienza per alunni stranieri). Si stabilisce la data per un incontro tra alunno, genitori e Commissione accoglienza.
- 2) La responsabile di plesso, con la figura referente intercultura ed eventuale mediatrice culturale, effettua un colloquio con la famiglia nel quale raccoglie informazioni su: situazione familiare, storia personale, percorso scolastico, situazione linguistica dell'alunno. È possibile effettuare un colloquio con l'alunno sottoponendolo a dei test per la valutazione delle abilità, conoscenze e competenze.
- 3) Il Consiglio di classe o il team docente provvederà, fissato il giorno dell'inserimento in classe, a preparare adeguatamente l'accoglienza dell'alunno.

- 4) Insieme agli insegnanti di classe, la Commissione individuerà, sulla base delle risorse interne ed esterne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico (rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento, uso di materiali visivi, musicali, grafici per contestualizzare la lezione, modalità di semplificazione linguistica, modalità di adattamento dei programmi curriculari, istituzione di laboratori intensivi di lingua italiano attraverso percorsi di alfabetizzazione) e percorsi di facilitazione relazionale (es. utilizzo di materiali nelle diverse lingue)
- 5) Se necessario, il Consiglio di classe o il team docenti redige il PDP.

## **MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE**

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP e in relazione alle misure dispensative e agli strumenti compensativi eventualmente adottati, anche in via temporanea.

La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. Ciò significa che le modalità di verifica devono tenere in considerazione le difficoltà specifiche dell'alunno e consentirgli di dimostrare quanto appreso, senza che le procedure possano in qualche modo penalizzarlo.

È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, formulazione della stessa domanda in differenti modalità, ecc.).

Fondamentale risulta l'applicazione di una metodologia della Valutazione Funzionale, intesa come strategia per la conoscenza approfondita della persona con difficoltà, delle sue competenze e dei suoi limiti.

Essa considera non solo una valorizzazione precisa delle potenzialità dell'alunno BES ma anche un "aggiramento" dei suoi limiti, attraverso l'individuazione di misure formative individualizzate e il rintracciamento di verifiche che sfruttino le abilità, conoscenze e competenze senza coinvolgere gli aspetti di carenza.

Per gli alunni con svantaggio linguistico e culturale, si ricorda che nelle recenti "Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri" emanate nel febbraio 2014, si conferma, anche in riferimento alla direttiva del 27 dicembre 2012 e successivi chiarimenti, il principio pedagogico della valutazione degli stranieri come equivalente a quella degli alunni italiani.

## **ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

In sede di esame le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi delle misure dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno.

La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l'uso delle misure dispensative o dei tempi supplementari.

## 6 - DAL PROFILO BIO-PSICO-SOCIALE AL PEI

*Quando qualcuno vi dice che siete diversi, sorridete, alzate la testa e siatene orgogliosi!*

*(Angelina Jolie)*

### **ICF - CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO**

Nel 2001 l'Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (*International Classification of Functioning Disability and Health*) che non considera la persona soltanto dal punto di vista "sanitario", ma promuove un approccio globale, attento alle potenzialità e risorse complessive del soggetto attraverso un'attenta analisi del contesto personale, naturale, sociale e culturale.

ICF considera il modello bio-psico-sociale come correlazione ed interazione della struttura e funzione corporea (condizioni di salute) con i fattori contestuali (condizioni ambientali, culturali, sociali e personali) e fornisce alle AA.SS.LL. gli elementi per elaborare la Diagnosi Funzionale.

### **LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E FORMATIVA DEI DOCENTI**

È ormai convinzione consolidata che non si dà vita ad una scuola inclusiva se al suo interno non si avvera una corresponsabilità educativa e formativa diffusa e non si possiede una competenza didattica adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa con gli alunni.

Il Collegio dei Docenti provvede ad attuare tutte le azioni volte a promuovere l'inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, inserendo nel Piano dell'Offerta Formativa la scelta inclusiva dell'istituzione scolastica e indicando le prassi didattiche che promuovono effettivamente l'inclusione.

### **LE STRATEGIE DIDATTICHE E GLI STRUMENTI**

La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta atteggiamenti inclusivi quotidiani da parte della comunità scolastica e l'adozione di strategie e metodologie quali: l'apprendimento cooperativo, il lavoro di coppia e/o di gruppo, il peer learning, la didattica laboratoriale, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici e l'attuazione di progetti.

### **LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA**

È indispensabile che la programmazione sia realizzata da tutti i docenti curricolari e di sostegno, nell'ottica della corresponsabilità, che definiscono gli obiettivi educativi trasversali e di apprendimento per gli alunni in correlazione con quelli previsti per la classe.

Qualora per specifiche condizioni fisiche o psicologiche degli alunni non fosse possibile la frequenza per tutto l'orario scolastico, è necessario programmare interventi nei periodi in cui non è prevista la presenza in classe (istruzione domiciliare).

## **I FACILITATORI E IL CLIMA DELLA CLASSE**

Gli insegnanti assumono atteggiamenti e comportamenti attenti ai bisogni di ciascun alunno nell' accettare e valorizzare le diversità di ognuno e nel favorire la costruzione di relazioni positive tra gli alunni.

Gli insegnanti educano gli alunni a mettere in atto atteggiamenti empatici, di accoglienza e di rispetto, indispensabili per un clima inclusivo.

## **LA VALUTAZIONE**

La valutazione deve tener conto del progetto educativo individualizzato (PEI), nel quale sono previste attività educativo-didattiche per il raggiungimento degli dell'alunno.

La valutazione è formativa e va considerata come valutazione dei processi che il bambino mette in atto per il raggiungimento degli obiettivi.

La valutazione in itinere permette agli insegnanti di confrontarsi sul percorso educativo e di apprendimento di ciascun alunno in relazione a quanto previsto dal Pei e di prevedere la continua e flessibile regolazione del progetto.

## **COMPITI DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO**

### **Contitolarità**

Il docente di sostegno è docente della classe e ne è contitolare, partecipa a tutte le riunioni del consiglio di interclasse o di classe, alle riunioni di programmazione, agli incontri con i genitori o con i rappresentanti e agli scrutini di tutti gli alunni della classe di cui è titolare.

### **Coordinamento Gruppo di lavoro operativo (GLO)**

Generalmente vi partecipano l'insegnante di sostegno, i docenti della classe, operatori all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione se presenti, eventuali esperti indicati dalla famiglia, i genitori dell'alunno e gli specialisti del servizio di neuropsichiatria infantile o del centro medico-riabilitativo presso cui l'alunno è seguito, operatori del Comune di residenza.

### **Rapporti con la famiglia**

L'insegnante di sostegno gestisce insieme agli insegnanti di classe i rapporti con la famiglia, costruendo un rapporto di fiducia e scambio, mirato alla restituzione di una immagine dell'alunno che ne comprenda le difficoltà, ma soprattutto le potenzialità e le risorse, in una prospettiva che guarda ad un futuro di autonomia e di persona adulta.

Nella loro attività puntano anche a riconoscere e ad attivare le risorse della famiglia, per una collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e strategie.

Si consiglia di incontrare le famiglie degli alunni certificati ad inizio anno scolastico per aggiornare la situazione dopo le vacanze estive e il rientro a scuola. Nei casi di nuove segnalazioni o di passaggio da un ordine di scuola all'altro, sarebbe auspicabile anche la presenza dello specialista.

## **Coordinamento alla stesura del PEI**

L'insegnante di sostegno deve prendere visione dei documenti di ciascun alunno prodotti negli anni precedenti. Qualora si trattasse di nuova certificazione è importante "recuperare" il maggior numero di informazioni possibili dai docenti o dai registri/verbali degli anni precedenti. Si ricorda che il PEI è un documento importante e significativo anche da un punto di vista formale, che rimane agli atti (se la certificazione non viene rinnovata dalla famiglia) o consegnato alla scuola di ordine superiore. Il PEI, in quanto documento dinamico che segue la crescita dell'alunno, è modificabile anche in corso d'anno, nei casi in cui se ne ravvisasse la necessità. La programmazione didattico-educativa ivi contenuta va concordata con i docenti della classe e consegnata entro i termini approvati dal collegio docenti.

Il consiglio di classe stabilisce se far raggiungere all'alunno gli obiettivi della classe, gli obiettivi minimi rispetto alle programmazioni disciplinari o se prevedere una programmazione differenziata in tutte o in alcune discipline.

Nella programmazione andranno specificate:

- le osservazioni di inizio anno;
- il numero di ore di sostegno e di assistenza educativa, se prevista;
- le materie seguite dall'insegnante di sostegno e dall'educatore;
- gli obiettivi, i contenuti, le metodologie, gli strumenti e i mezzi, i tempi
- i criteri di valutazione adottati secondo quanto previsto dalla modulistica interna approvata dal collegio docenti.

Al termine dell'anno scolastico predisporre, in collaborazione con gli insegnanti della classe, una relazione finale che contiene indicazioni precise sugli apprendimenti e sulla crescita dell'alunno durante l'anno scolastico e, eventualmente, indicazioni su successivi interventi che si ritengono necessari.

## **Partecipazione a uscite didattiche e visite d'istruzione**

In fase di progettazione di uscite didattiche e visite d'istruzione è necessario tener presenti le esigenze e le eventuali difficoltà degli alunni disabili (attenzione a mete, mezzi di trasporto, presenza di barriere architettoniche, ecc.). Per gli alunni in situazione di disabilità la Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni disabili a partecipare alle gite scolastiche. La Nota richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. Il rapporto docenti-alunni durante le uscite, in presenza di alunni certificati, scende in base alla gravità del caso, anche nell'eventualità che sia presente l'educatore. Si ricorda che non è un obbligo del docente di sostegno partecipare ad uscite e visite, qualunque insegnante della scuola può accompagnare il gruppo-classe, purché si raggiunga il numero di accompagnatori necessario.

Si valuterà caso per caso l'opportunità della partecipazione del docente di sostegno, in base alle esigenze dell'alunno.

Si invitano gli insegnanti di sostegno a prendere visione della 'GUIDA PER L'INCLUSIONE' presente sul sito della scuola nella quale vengono presentati sia gli impegni da svolgere, sia le scadenze.

<p>SETTEMBRE</p>	<p>Consultazione fascicolo personale alunni. Prendere appuntamento scrivendo a vric814009@istruzione.it (oppure telefonando allo 0456081300), facendo riferimento alla sig.ra Tiziana (segretaria ufficio alunni). Si prega di scrivere nella linguetta della cartellina: data, presa visione del fascicolo e propria firma. La consultazione avviene in aula docenti scuola secondaria. E' vietato prelevare documenti, fare fotocopie e fotografare. I fascicoli devono essere richiesti alla segreteria didattica, a partire dalle ore 9.00, e riconsegnati entro il termine della giornata.</p> <p>Nel caso di passaggio tra ordini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incontro dedicato per l'alunno tra insegnanti di sostegno degli ordini di scuola.</li> <li>- Possibile accompagnamento nei primi giorni dell'anno scolastico da parte dell'insegnante di sostegno o dell'operatore (qualora non fosse presente l'insegnante di sostegno).</li> <li>- Consigli di classe con tempi più dilatati per presentare l'alunno ai docenti (per le classi 1<sup>^</sup>)</li> <li>-E' possibile prevedere un incontro tra il team docente, i genitori e l'alunno per permettergli di familiarizzare con gli insegnanti e l'ambiente.</li> </ul>
<p>OTTOBRE</p>	<p>Sollecitare i genitori per fissare appuntamento, anche telematico sulla base della situazione epidemiologica, per rinnovo certificazioni in scadenza.</p> <p>I docenti delle varie discipline inviano le programmazioni didattiche delle singole materie ai docenti di sostegno, in modo che questi ultimi possano studiarle e iniziare ad adattarle agli alunni certificati legge 104/92. Tramite un confronto costante tra docente di sostegno e docenti di disciplina, la programmazione viene adattata per essere poi inserita nel PEI.</p> <p>Incontro gruppo di lavoro dei docenti di sostegno per informazioni riferite a procedure e scadenze.</p>
<p>OTTOBRE NOVEMBRE</p>	<p>I docenti di sostegno presentano al consiglio di classe/team gli obiettivi educativi trasversali pensati per l'alunno certificato da inserire nel PEI. Stendono definitivamente gli obiettivi didattici.</p> <p>Via Meet si tiene il GLO di progettazione dell'alunno, nel quale vengono presentati gli obiettivi educativi e didattici e si fa il punto sul percorso intrapreso. In tale sede, viene presentato e condiviso il PEI.</p>

	Tale presentazione, per alcune situazioni di particolari bisogni speciali, si può prevedere la presentazione e condivisione del PEI in data diversa dall'incontro di GLO.
NOVEMBRE	Eventuali invii al comune delle relazioni per la rilevazione delle criticità, in vista dell'ipotetica attivazione di futuri progetti sull'alunno in difficoltà in collaborazione col Comune (es. Imparare Insieme ecc.).
NOVEMBRE/ DICEMBRE	Caricamento del PEI nel registro elettronico e deposito del foglio firme e del consenso informato in segreteria, da far inserire nel fascicolo dell'alunno. Invio del PEI alla segreteria.
GENNAIO	Entro il 31 gennaio dovrebbero essere rinnovate le certificazioni in scadenza da parte dell'ULSS. L'insegnante di sostegno si assicura che la famiglia porti a compimento il percorso di certificazione e depositi la documentazione in segreteria.
ENTRO IL 31 GENNAIO	Attivazione percorsi per nuove certificazioni: stesura relazione che si trova nel sito. Sollecitare la famiglia a rivolgersi al pediatra
FEBBRAIO	Eventuale aggiustamento degli obiettivi educativi e/o didattici del PEI. Via Meet si tiene il GLO intermedio dell'alunno per condividere e verificare la progettazione del PEI. Stesura relazione intermedia (non è necessario ricaricare il PEI nel R.E.)
MARZO	Richiesta OSS per alunni che ne usufruiscono. I moduli vengono forniti dall'ULSS alla scuola e le FS li inoltrano agli insegnanti di sostegno coinvolti.
MAGGIO	Si tiene il GLO di verifica dell'alunno, nel quale si riflette sugli obiettivi educativi e didattici raggiunti/parzialmente raggiunti/non raggiunti e si fa il punto sul percorso intrapreso con proposte per l'a.s. seguente. Per i bambini/ragazzi che passano al successivo ordine di scuola, convocare un docente dell'ordine della scuola futura. Per i ragazzi che escono dalla scuola sec. di 1° grado, il docente di sostegno si preoccupa di contattare la scuola a cui si è iscritto l'alunno.  Compilazione modello di deroga.
MAGGIO/GIUGNO	Caricamento del PEI finale nel registro elettronico (con verifiche intermedia e finale) e invio alla segreteria.



*La diversità è l'unica cosa che tutti noi abbiamo veramente in comune:  
festeggiamola tutti i giorni  
(Winston Churchill)*